

TI_GERICHTE 42.2016.16 vom 15. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2016.16_d20150715

FR: TI_GERICHTE 42.2016.16 du 15 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 42.2016.16 del 15 luglio 2015

Regeste

Ricorso contro importo prestaz. assistenziali ordinarie respinto. Non ammissibile riduz. 7% forfait mantenimento, ma prestazione assist. resta invariata. USSI ridotto imp. locazione direttamente a locatore di fr.20 (v.>imp.max). In casu non dt a premi LAMal pagati in eccesso x camb. zona tariffaria

Erwägungen

E. 1

persona

977.--

100.--

1077.--

E. 1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all'unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.■ mensili.

E. 1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un'attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.■ al mese fino all'effettivo inizio dell'AUP.

Durante la durata dell'AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.■ al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC ■ USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.■ al mese fino al termine del contratto.■ (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

A titolo abbondanziale l'Alta Corte ha osservato:

In realtà la domanda dell'insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

E. 2

persone

1495.--

100.--

1595.--

E. 3

persone

1818.--

100.--

1918.--

E. 4

persone

2090.--

100.--

2190.--

E. 4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

E. 4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que

ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence." (La sottolineatura è del redattore)" (cfr. STCA 42.2015.7+8 consid. 2.11.; STCA 42.2015.13 consid. 2.6.) Nei casi di specie di cui alle sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 questa Corte ha, pertanto, deciso che la riduzione (in quelle evenienze del 15%) del forfait di mantenimento per i mesi da ottobre 2014 a gennaio 2015 e per il mese di aprile 2015, in assenza di un comportamento contrario ai principi dell'assistenza sociale o in violazione di determinate specifiche prescrizioni da parte dell'insorgente, non era giustificata da valide ragioni. Di conseguenza il TCA ha stabilito che per i mesi menzionati la ricorrente aveva diritto al versamento effettivo di una prestazione perlomeno pari al forfait di mantenimento di fr. 977.--. Il ricorso al Tribunale federale interposto dall'USSI contro i giudizi 42.2015.7+8 e 42.2015.13 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_184/2016, 8C_185/2016 del 25 aprile 2016, in quanto difettava la legittimazione ricorsuale della parte ricorrente. A titolo abbondanziale l'Alta Corte ha osservato: " (...) si può comunque soggiungere che in concreto i ricorsi sarebbero sfuggiti a un esame di merito anche nell'eventualità in cui fossero stati presentati in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino. Contrariamente al proprio dovere di motivare il ricorso (consid. 1), il ricorrente non spiega perché il Cantone Ticino sarebbe toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione ossia in aspetti particolari e importanti che vanno oltre il caso concreto (consid. 4.2). L'eventuale interesse economico è infatti solo un corollario e non è atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a ricorrere del Cantone (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con riferimenti; cfr. anche nel campo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza pubblica sentenze 9C_757/2012 del 15 febbraio 2013 e 8C_642/2009 del 3 settembre 2009)." 2.7. Per quanto attiene al mese di settembre 2015 , l'USSI ha corrisposto alla ricorrente, quale importo destinato alla copertura del proprio fabbisogno, l'ammontare di fr. 910.60 (cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.) Tale importo si rivela essere inferiore di circa il 7% rispetto al forfait di mantenimento mensile per una persona sola relativo all'anno 2015 di fr. 977.-- (cfr. consid. 2.5.). L'amministrazione per il mese di settembre 2015 non ha, però, imputato alcuna colpa all'insorgente. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre quindi concludere che la riduzione applicata dall'USSI non è giustificata da valide ragioni. La ricorrente, per il mese di settembre 2015, ha conseguentemente diritto al forfait di mantenimento integrale di fr. 977.--, ossia le devono essere corrisposti ancora fr. 66.40 (fr. 977 – fr. 910.60), come del resto indicato dall'USSI nella risposta di causa (cfr. doc. XII). Giova rilevare che l'importo della prestazione assistenziale ordinaria complessiva per il mese di settembre 2015 resta in ogni caso invariato a fr. 2'285.-- (cfr. doc. C; XIV7; consid. 1.1.; 1.3.). In effetti l'amministrazione ha dedotto da tale ammontare fr. 100.-- a titolo di parziale recupero del deposito di garanzia dell'appartamento da lei anticipato (cfr. doc. XIV7). Ne discende che, riconoscendo alla ricorrente l'ulteriore importo di fr. 66.40 - per raggiungere il forfait di fr. 977 - risulta unicamente ridotta la somma di fr. 100.-- decurtata dalla prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2015. 2.8. Per quanto concerne i mesi di luglio e agosto 2015 , va osservato che con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 impugnata l'USSI ha stabilito che all'insorgente deve essere versato un ulteriore importo di fr. 119.40 al mese, per complessivi fr. 238.80, per raggiungere il valore del forfait mensile di mantenimento di fr. 977.-- (cfr. doc. B; consid. 1.4.), in quanto con la precedente decisione del 15 luglio 2015 le era stato riconosciuto unicamente il versamento diretto di fr.

857.60 al mese (cfr. doc. C; consid. 1.1.). Il modo di operare dell'USSI, in relazione al riconoscimento, con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, di un ulteriore importo di fr. 119.40 sia per il mese di luglio che per il mese di agosto 2015 per garantire alla ricorrente il forfait di mantenimento integrale mensile, deve essere tutelato, rivelandosi conforme alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.). Il fatto che l'amministrazione per poter corrispondere all'insorgente l'intero forfait di mantenimento mensile, oltre ad annullare la deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 100 al mese per il recupero del deposito della garanzia dell'appartamento che è concesso, giusta l'art. 20 cpv. 4 Las, a titolo di prestito da rimborsare (la deduzione è comunque lecita se non lede la corresponsione del forfait di mantenimento integrale; cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.12., 2.13.), abbia ridotto di fr. 20 - da fr. 1'150 a fr. 1'130 - l'ammontare versato direttamente al locatore non presta, d'altronde, il fianco ad alcuna critica. In effetti l'assistenza sociale è tenuta a garantire il pagamento della pigione soltanto fino a un importo massimo che per le persone sole corrisponde a fr. 13'200, pari a fr. 1'100 mensili (cfr. art. 22 lett. c Las; 9cpv. 1 Laps; STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.5.; 2.9.). L'USSI può versare la pigione direttamente al locatore in virtù dell'art. 6 cpv. 3 Reg.Las. La stessa può anche essere di un importo superiore al massimo ammissibile, ma ciò deve comunque avvenire in ossequio del principio secondo cui la prestazione effettivamente versata a un assistito non deve scendere sotto la somma del forfait di mantenimento (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.8.; 2.9.). Inoltre il versamento di una pigione più elevata rispetto al massimo ammissibile non deve comportare il superamento dell'importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante a un assistito calcolato tenendo conto della pigione massima ammissibile. E' utile poi evidenziare che la parte della pigione superiore all'importo massimo ammissibile dovuta al locatore, in virtù dell'art. 20 cpv. 2 Las, può, se del caso, essere pagata grazie a prestazioni assistenziali speciali che l'USSI può concedere per un periodo limitato (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.10.). Ne discende che la circostanza che l'insorgente, a seguito della diminuzione della somma pagata direttamente dall'USSI al locatore da fr. 1'150 a 1'130, debba provvedere al versamento dell'ammontare mancante di fr. 20 facendo capo al forfait di mantenimento (cfr. doc. I) non risulta lesivo di quest'ultimo. Per inciso va osservato che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa massima ammissibile per l'alloggio secondo l'art. 22 lett. c Las, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire proprio tramite l'importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid. 2.12., STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell'11 marzo 2009 consid. 2.9.). 2.9. RI 1 ha, inoltre, fatto valere di avere diritto, per i mesi di luglio e agosto 2015, al rimborso della parte dei premi versati dall'amministrazione direttamente alla cassa malati in eccesso a seguito del cambiamento della zona tariffaria derivante dal suo trasferimento da _____ a _____ (cfr. doc. I; consid. 1.5.; doc. XIV3; XIV5). Nei mesi di luglio e agosto 2015 l'USSI ha versato direttamente alla _____ il premio mensile di fr. 177.40 (cfr. doc. C; consid. 1.1.). Il premio effettivo dovuto dalla ricorrente risulta, tuttavia, inferiore e corrispondente a fr. 124.40 al mese (cfr. doc. XIV3). La differenza tra il premio mensile corrisposto alla cassa malati e il premio effettivo è, dunque, pari a fr. 53.--, ovvero fr. 106.-- per i due mesi di luglio e agosto 2015. Per il mese di settembre 2015 l'USSI ha peraltro versato direttamente alla _____ il premio di fr. 124.40 (cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.). L'art. 25 Las enuncia che i pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall'Autorità competente direttamente all'assistito o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all'assicuratore. Al riguardo giova rilevare che la trattenuta da parte dell'USSI del premio e il versamento diretto alla cassa malati rappresenta una misura idonea e efficace a evitare le conseguenze connesse al mancato pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007). In effetti l'art 64a cpv. 1-7 LAMal prevede: " 1 Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). 2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. 3 L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo. 4 Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. 5 L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato. 6 In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. E' fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

E. 5

persone

2364.--

100.--

2464.--

E. 6

persone

2638.--

100.--

2738.--

E. 7

persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

Per l'anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono quanto segue:

Persone dell'unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.